

## AST TRIBUNALE DI SASSARI



## **ORDINANZA**

ex art. 619 c.p.c.

Il Giudice dell'esecuzione, dott.ssa Elisa Remonti.

AS-Tetti gli atti;	AS	TE
GIUDa scioglimento della riserva assunta in data 26.6.2025;	GIUD	<b>IZIARIE®</b>

proponeva opposizione del terzo proprietario, chiedendo la - premesso che sospensione cautelare dell'esecuzione, affermando: a) di essere proprietario di una porzione del Lotto unico oggetto di vendita e, più in dettaglio, di essere pieno proprietario "dell'area in cui sorge il fabbricato in corso di costruzione, ubicato a Sassari (SS), Loc. "Zentu Figghi", Via Predda Niedda snc, distinto al Foglio 84 Particella 682 del Catasto Fabbricati (ex mappale 565 Catasto | Terreni)"; b) che alla società il bene era pervenuto con atto notarile di scissione del 15.10.2002 in s.r.l., odierna esecutata) costituiva la forza del quale la società nuova società e vi trasferiva parte del suo patrimonio; c) che il bene di proprietà è identificato Bene n. 2 nella perizia di stima nonché esso occupa circa il 40% del Lotto Unico Oggetto di vendita; d) che il fabbricato originario, oggetto della scissione del 2002, era stato demolito; e) che, a seguito della demolizione, su tale area la parte esecutata aveva realizzato un nuovo fabbricato, che è l'odierno fabbricato oggetto di vendita, che risulta all'attualità allo stato grezzo; f) che pertanto l'opponente – proprietario del terreno sottostante – aveva automaticamente acquistato ex art. 934 c.c. il fabbricato costruito dall'esecutato sulla propria area/terreno; g) che "il complesso produttivo con destinazione commerciale ed artigianale oggetto? della stima (e oggi di vendita coattiva) è stato realizzato come un unico organismo edilizio costruito su terreni appartenenti, si badi bene, a due società diverse, la Srl (terza estranea all'esecuzione): e solo la prima società risulta essere società debitrice nonché destinataria del pignoramento di cui alla procedura esecutiva"; h) che pertanto il bene n. 2 deve essere materialmente diviso dal resto del Lotto Unico e, per l'effetto, deve essere stralciato dalla vendita: - rilevato che il creditore si costituiva e contestava l'opposizione, eccependo i) che nel caso di specie il bene del terzo era stato demolito; 1) che la porzione immobiliare map. 682 (ex map. 565)

(ex map. 565)
ASTE
GIUDIZIARIE
21/07/2009

=

cra stata inglobata ed era stata edificata dalla società esecutata e, per l'effetto, non era applicabile la tutela reale di restituzione né l'accessione invertita: m) che, con la sottoscrizione dell'ipoteca, la stessa società esecutata si dichiarava unica proprietaria di tutti i beni offerti in garanzia, incluso il terreno di causa, e che il bene ipotecato era stato chiaramente individuato nel contratto di mutuo e in quello di ipoteca; n) che vi era corrispondenza soggettiva degli amministratori della società esecutata e della società terza, odierna opponente; o) che il pignoramento è pienamente valido: p) che non sussistono gravi motivi per la sospensione:

- ritenuto che non sussistono i gravi motivi per la sospensione del processo esecutivo in relazione ai motivi proposti in quanto, a differenza di quanto esposto dell'opposizione, sono emersi gravi, precisi e concordanti elementi a riscontro della proprietà dell'intero fondo pignorato in capo alla società esecutata;

- rilevato che, quanto allo stato dei luoghi:
- a) il bene pignorato è un ampio complesso per cui in data 6.9.2023 è stata delegata la vendita in Lotto unico:
- b) il bene oggetto di opposizione del terzo è il bene n. 2 identificato come "Fabbricato in corso di costruzione - Località Zentu Figghi Via Predda Niedda snc Foglio 84 particella 682 categoria F1(area urbana) del catasto fabbricati (ex mappale 565 catasto terreni)";
- c) lo stato dei luoghi è stato in dettaglio descritto dal CTU con relazione del 22.11.2021 e del 22.7.2022 e, con esclusivo riguardo ai profili prettamente catastali. bisogna avere ben a mente che.
- un caso di costruzione di un fabbricato su un terreno, l'identificativo al Catasto terreni viene aggiornato come "ente urbano" (bene di per sé privo di identità catastale) e l'intero bene (fabbricato più l'area di sedime più l'eventuale terreno circostante) viene classificato presso il Catasto fabbricati:
  - s.r.l. è l'atto notarile di scissione del d) il titolo di provenienza fatto valere da 15.10.2002 che ha ad oggetto il "FABBRICATO posto nel Comune di Sassari in località Predda Niedda censito nel NCEU di Sassari al foglio 84 con il mappale 15 sub 2 zona censuaria categoria D/8 rendita € 57.328,27";
  - e) il predetto fabbricato è pacificamente stato demolito;
- s.r.l. aveva avviato le pratiche (negoziali e burocratiche-pubbliche) per f) la società la costruzione di un fabbricato commerciale sull'intera area di sua esclusiva proprietà (cfr. premesse JUdel maturo fondiario nonché capitolato ivi allegato);
  - g) i lavori sono iniziati ma non sono stati ultimati;
  - h) l'attuale compendio (fabbricato in stato grezzo e terreni circostanti) è stato in dettaglio descritto e stimato dal CTU;

ritenuto che si evince il fumus della proprietà della società esecutata

1) i dati catastali devono essere interpretati alla luce della ricostruzione resa dal CTU dott. Lupino. Si noti che tali dati assolvono alla funzione di identificare i beni immobili nell'ambito dei rapporti giuridici, tuttavia, il profilo catastale rimane un profilo tecnico che deve necessariamente coordinarsi con il (diverso) profilo giuridico del diritto di proprietà.

In altre parole, il dato catastale assolve alla funzione di identificare tecnicamente il bene immobile; il vaglio giudiziale assolve alla funzione di accertare il diritto di proprietà, sicché i dati catastali non possono di per sé provare il diritto di proprietà, bensì essi costituiscono elementi e/o indizi probatori in relazione alla titolarità del bene.

Si noti, peraltro, che le parti non disquisiscono sulla storia catastale del bene, per cui vi è sostanziale concordanza di tesi con quanto ricostruito dal CTU, bensì sugli effetti di tale ricostruzione sul piano giuridico: da un lato, l'opponente valorizza il profilo catastale e afferma di essere proprietario del F. 84. map. 15, sub 2 del Catasto fabbricati (riferimento catastale ormai soppresso); dall'altro lato, il creditore (e, il CTU e il precedente G.E. con l'ordinanza di delega alla vendita) afferma che tale storia catastale non ha interferito con il diritto di proprietà dell'area, rimasta in capo alla società esecutata.

Date queste premesse metodologiche, occorre comunque partire dalla storia catastale e dare atto che, nel caso di specie, si sono verificati dei disallineamenti catastali, ossia, nello stesso periodo, il medesimo bene materiale era identificato sia al Catasto terreni (il bene identificato al CT è stato oggetto di disposizione da parte dell'odierna esecutata) che al Catasto fabbricati (il bene identificato al CF è stato oggetto di disposizione da parte dell'odierno terzo opponente).

Il disallineamento è stato causato da ritardi nell'aggiornamento del Catasto terreni e del Catasto fabbricati: invero, di regola, non appena un fabbricato viene censito al Catasto Fabbricati, la particella corrispondente al Catasto Terreni viene aggiornata in "ente urbano", con l'effetto che il terreno (area di sedime e area circostante) rimane manifestatamente collegato al fabbricato. DIZIAR Le vicende catastali sono state ben descritte dal CTU nella perizia del 22.11.2021, da ultimo confermata con la nota integrativa esibita all'udienza del 14.5.2025: "Foglio 84 Particella 615 - Catasto Terreni (attualmente particella 682)

Un'analisi più approfondita merita la particella 565 del foglio 84 del Catasto Terreni. (...)

La particella in analisi con riferimento al momento della concessione di ipoteca (anno 2006)

risultava censita al Catasto Terreni come Orto irriguo di superficie pari a 1.68.76 ettari, ed

intestata alla September S.p.A. Sempre nell'anno 2006, sul medesimo terreno precedentemente

identificato al Catasto Terreni, risultava contestualmente presente un "fabbricato" regolarmente

**ASTE**GIUDIZIARIE

S.r.l., divenuta proprietaria per atto di scissione a rogito del Dottor Andrea Pinna Vistoso, Notaio in Alghero, in data 15 ottobre 2002 (rep. n. 4.143) registrato a Sassari il 24 ottobre 2002 al n. 5182. L'origine della duplicazione delle identificazioni, da un lato al Catasto Terreni e dall'altro al Catasto Fabbricati, appare essersi generata da un mancato immediato aggiornamento degli atti informatizzati del catasto. Non è stata infatti operato tempestivamente il cambio di qualità del bene censito al Catasto Terreni a seguito della denuncia di avvenuta edificazione del fabbricato (che definiremo "originario"), non procedendo il Catasto alla necessaria riqualificazione della superficie come Ente urbano, ossia un'area in cui è stato realizzato un fabbricato e, come tale, arca da intendersi senza intestatari, senza autonoma funzionalità economica, non volturabile e neppure trascrivibile" (p. 13 della CTU).

wascrivihile" (p. 13 della CTU).

La storia catastale del bene n. 2 è la seguente:

1989 → Catasto terreni F. 84 map. 15 viene dichiarata al Catasto Fabbricati e, dunque, presso il Catasto terreni viene dichiarata la presenza di un Ente urbano;

1992 → Catasto fabbricati F. 84 map. 15 sub 1 (deposito) e 15 sub 2 (deposito);

2001 → Catasto terreni F 84 map A 5. già dichiarata "ente urbano" viene frazionata e soppressa dando origine nel Catasto terreni a F. 84 map. 565 (orto irriguo, di 1.68.76 ettari catastali). con sopra il fabbricato di cui alla particella 15 sub 2;

2010 → in Catasto è registrato un aggiornamento della banca dati con contestuale riallineamento degli identificativi catastali e. in particolare, Catasto terreni F. 84, map. 565 viene aggiornato come Dente urbano" e Catasto fabbricati F. 84, map. 15 sub 2 viene aggiornato in F. 84 map. 565:

2014 → Catasto fabbricati F. 84 map. 565 viene soppressa in seguito alla demolizione del fabbricato "originario" (ex particella 15 sub 2 divenuta 565 sub 2 alla data del 16.12.2010) e varia i suoi estremi identificativi diventando particella 682 Ente Urbano al Catasto Terreni e 682 cat. F1 (Area Urbana) al Catasto Fabbricati.

2) il disallineamento catastale ha riguardato il periodo dal 2001 al 2010, nel corso del quale sono stati effettuati i seguenti atti dispositivi:

i) atto di scissione del 15.10.2002 con cui s.p.a. (attuale esecutata s.r.l., già proprietaria dell'intera area) cedeva a s.r.l., tra gli altri beni, anche la porzione di fabbricato di cui al map. 15 sub. 2;

ii) contratto di mutuo del 3.8.2006 con concessione di lipoteca gravata sui beni del mutuatario s.p.a. (ora, s.r.l.);

iii) attività negoziale con la pubblica amministrazione (Comune di Secolo) da parte di s.p.a. volta alla realizzazione del progetto di cui al Capitolato di mutuo *sub* punto ii);

Pagina 4 Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

A Si ) non sono emersi atti dispositivi di <b>sassa sassa sa sa s</b> s.r.l. sul cespite in esame;
GIUBIA amministratore unico di entrambe le società era di la constanta de la c
amministratore unico di sassassassas s.p.a. nel 2002 (cfr. premesse dell'atto di scissione): con atto
di scissione e contestuale costituzione della nuova società, nel 2002 egli è nominato amministratore
unico anche di scissione), egli rimane
amministratore unico di GIUDIZIARIE s.p.a. anche nel 2006, quando in nome della società stipula il mutuo e l'ipoteca.
Vi è pertanto piena identità dell'amministratore-persona fisica (************************************
due società nel periodo del cd. disallineamento catastale.
Si noti peraltro che l'amministratore unico era un soggetto qualificato, che si dichiara Simprenditore" in tutti gli atti notarili citati e a cui deve essere richiesta una diligenza qualificata dello svolgimento dei suoi affari e nel rapporto con soggetti terzi (quali le banche).
Nel caso di specie, il titolo esecutivo è un contratto di mutuo fondiario con un pool di tre Banche
per l'importo
complessivo di € 37.000.000,00 (trentasette milioni): un affare certamente complesso volto alla
realizzazione di un'ampia area commerciale in una zona in crescita del Comune di Sassari.  caratterizzato – si presume secondo l'id quoad plerumque accidit, ma ciò emerge anche dalla
documentazione allegata al contratto di mutuo - da una seria e impegnativa fase pre-contrattuale,
posta in essere da soggetti competenti e professionali.
era chiaramente un soggetto a conoscenza delle regole sui trasferimenti societari e, ancor prima, immobiliari nonché, in qualità di amministratore unico, a conoscenza della consistenza del patrimonio immobiliare delle sue due società.
La qualifica-capacità imprenditoriale di
noto, come si evince dall'articolo di stampa del 8.1.2025, prodotto dallo stesso opponente, dove si
legge "general de la
del progetto Zentu Figghii.
Da tali dati oggettivi, si deve presumere che, nel momento in cui
amministratore di s.p.a. (ora, s.r.l.), si era rivolto agli istituti bancari
per il suo progetto imprenditoriale, fosse a) a conoscenza della demolizione del fabbricato di cui al
map. 15 sub 2, che era stato ceduto a e, dunque, dell'estinzione del bene di proprietà del terzo; b) a conoscenza della consistenza del suo patrimonio immobiliare (cfr. art. 16 del Capitolato allegato al contratto di mutuo, ove si legge "CONFERMA DI VERIDICITÀ DELLA
DOCUMENTAZIONE PRODOTTA. La parte mutuataria dichiara e conferma la verità dello stato
attivo e passivo e del conto economico esibiti alla banca, della descrizione negli elenchi, pur

<b>A</b> ,	esibiti, dei suoi immobili, macchinari e impianti nonche di tutta la documentazione presentata e delle comunicazioni fatte"); c) consapevole di aver manifestato la volontà di concedere in ipoteca il
	terreno F. 84 map. 565 (volontà peraltro compatibile con il fatto, conosciuto da
	che il fabbricato map. 15 sub 2, di cui era formalmente titolare se constante della constante
	stato demolito e non esisteva più).  Tali condotte e, soprattutto, tutte le dichiarazioni sottoscritte dalle parti (soggetti qualificati e ben a conoscenza dello stato patrimoniale-societario) sono espressione dell'autonomia negoziale delle
	parti e dei privati coinvolti.
	Si badi bene, la ricostruzione della volontà negoziale non può e non deve appiattirsi a questioni
	tecnico-catastali, bensì richiede – sotto il profilo giuridico qui rilevante – la ricostruzione della
<b>A</b> .	volontà delle parti le quali, nell'esercizio della loro liberta negoziale – nei limiti ben noti della legge  — dispongono dei loro beni e dei loro diritti.
	E, alla luce di quanto sinora esposto, sussistono gravi indizi per cui
	aveva consapevolmente concesso l'ipoteca sul bene de quo (terreno), quale immobile facente parte
	del patrimonio della società esecutata s.p.a. (ora. s.p.a. (ora.
	4) in qualità di amministratore della società esecutata, non solo
	aveva agito relazionandosi con enti privati-bancari, bensì anche con l'ente pubblico Comune
	di Sassari.
	Il bene di cui oggi si discute è stato, infatti, oggetto di trattative e di accordi con il Comune di
<b>A</b> ,	Sassari per la realizzazione del progetto imprenditoriale-commerciale di cui al mutuo fondiario (odierno titolo esecutivo).
	E, più nel dettaglio, l'intera area oggi pignorata è stata oggetto dei seguenti accordi:
	a) atto d'obbligo relativo alla cessione ad uso pubblico di aree destinate a parcheggio e percorsi
	pedonali del 5.11.2004, con cui pedonali del 5.11.2004, con cui
	s.p.a. (ora, l'esecutata dichiarava di essere l'unica proprietaria dell'area ubicata nel Comune di Sassari, distinta al Catasto al mapp. 565, 30, 31, 32, 588, 586, per complessivi mq 22.506 circa (ossia, come si evince anche graficamente dalla planimetria allegata,
	di tutta l'area pignorata, comprensiva del terreno oggi in esame) e si obbligava "in forza di quanto
	di tutta l'area pignorata, comprensiva dei terreno oggi in esante) e si coorgana di sposto con delibera del Consiglio Comunale di Sassari n. 107 del 30 settembre 2003 a cedere in
	disposto con delibera del Consiglio Comunate di Sassari n. 10º del 50 settembre 2000 di ma
A,	Suso pubblico le aree adibite a parcheggio e percorsi pedonali, della superficie complessiva di mq. 22.506 ca. pari a n. 500 posti auto" nei termini e alle condizioni deseritte nel prosieguo nell'atto.
اات	La firma è stata autenticata dal Notaio Galletta e l'atto è stato allegato alla delibera del Consiglio
	comunale n. 181 del 30.11.2004 (allegato n. 4 alla perizia estimativa);

AS) delibera del Consiglio comunale di Sassari n. 181/2004 che. dando atto dell'approvazione della Glucariante urbanistica della zona in esame, recepiva l'atto d'obbligo del 3.11.2004 quale "espressione.
inequivoca, di volontà duratura di mettere alla disposizione dell'uso pubblico un bene privato"
(bene dell'esecutata seconda (allegato n. 4 alla perizia estimativa);
c) delibera del Consiglio comunale di Sassari n. 91/2008 con cui veniva accolta la richiesta di modifica degli spazi destinati ad uso parcheggi, richiesta protocollata in data 17.7.2008 da parte di (ed è questo il profilo che rileva in questa sede)
amministratore unico di Multimarkets (allegato n. 4 alla perizia estimativa).
Questa documentazione pubblica è grave indizio della volontà di
disporre, nell'esercizio della sua autonomia negoziale, del bene in esame quale cespite di proprietà della società s.r.l. (si noti che in tutti gli atti citati espressamente agisce quale amministratore unico di s.r.l.);
5) il deprezzamento effettuato dal CTU sotto la voce "proprietà di
risultato di un accertamento giudiziale, bensì esso recepisce le osservazioni rese dalla società
accountate cotto il niemo meramente tecnico

Nel caso di specie, è indubbio che sussiste incertezza in ordine alla titolarità dell'area di cui al precedente map. 15 sub 2; l'accertamento della proprietà o meno del terzo sarà oggetto di un ordinario giudizio di merito, di cui la presente fase cautelare avanti al G.E. costituisce una fase necessaria avente ad oggetto la sola sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c., rispetto alla quale occorre verificare la sussistenza o meno di gravi motivi secondo il vaglio sommario proprio di questa fase.

E si noti, l'art. 624 c.p.c. richiede espressamente la verifica dei gravi motivi poiché, in presenza di un titolo esecutivo azionato dal creditore, la procedura esecutiva deve garantire il pronto soddisfacimento del credito volgendo al massimo ricavato, così da far parimenti ottenere al debitore l'esdebitazione nel minor tempo possibile in congruità con il valore del patrimonio debitorio nonché mediante una vendita stabile e regolare del cespite (cfr. art. 24 Cost.; art. 1 Protocollo Addizionale n. 1 C.E.D.U.; Direttiva Insolvency 2019/1023/UE nonché art. 1 Protocollo Addizionale n. 1 C.E.D.U.; art. 28, co. 5. Direttiva Mutui 2014/17/UE).

Ebbene, il deprezzamento del valore di stima è correttamente giustificato dal predetto contenzioso, ancora in essere, e dal cd. rischio di causa, anche considerato che come ben esplicitato a p. 6 dell'ordinanza del Collegio, all'esito del precedente reclamo, del 28.11,2019 (cfr. atto del 26.2.2020 in PCT) – l'aggiudicatario sarebbe comunque legittimato ad agire a titolo risarcitorio nei confronti dell'eventuale terzo proprietario.

ASTE

ASTE GIUDIZIARIE®

- ritenuto che le spese seguono la soccombenza e che pertanto, applicato il D.M. n. 55/2014 materia RI cautelare, causa di complessità alta atteso il valore del compendio pignorato e del credito azionato, si liquidano in € 7.000.00, oltre IVA. CPA e rimborso forfettario al 15%, da liquidarsi a favore del ereditore costituito in sede di opposizione;

isto Fart. 619 c.p.c.,

P.O.M.

- 1) rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta dal terzo ragioni di cui in parte motiva;
- s.r.l. alla rifusione in favore di 2018 delle spese di lite per 2) condanna la somma di € 7.000,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%;
- 3) assegna alle parti il termine perentorio di giorni 45 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. o altri se previsti, ridotti della metà.

Si comunichi.

Sassari, 22 agosto 2025

Il Giudice

Elisa Remonti

Pagina 8